

ALLEGATO I

SCHEMA PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE

dei terreni assicurati e redditizi oggetto di opere di sistemazione idraulico forestale e di rimboschimenti realizzati con finanziamento o contributo finanziario pubblico a totale carico dello Stato e della Regione

ENTE OCCUPANTE

.....

Provincia
Comune
Località
Bacini Idrografici
Foglio di Mappa
Particelle
Foglio di Mappa
Particelle

Superficie catastale haa ca

PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE

Prescritto a termini dell'art. 54 del Regio Decreto Legislativo del 30 dicembre 1923 n. 3267 ed art. 67 Regio Decreto 16 maggio 1926 n. 1126 dei rimboschimenti e rinfoltimenti, costituiti su terreni di cui ai mappali riportati nella susseguente Tabella N....., per una superficie catastale complessiva di Ha, tenuti in occupazione temporanea da, effettuati nell'ambito del Bacino Idrografico, nelle località "....." in territorio del comune di [.....], costituiti da pascoli nudi o cespugliati, da terreni seminativi abbandonati, da terreni marginali e di versante, realizzati in una prima fase da con perizie n., proseguiti prima con perizie afferenti al e successivamente con perizie manutentorie e di reimpianto per lavori finanziati ed affidati dalla Regione Calabria a..... di ed infine a.....

Tabella N° 1

Elenco Terreni Collaudati

ai sensi dell'art. 53 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e del disposto art. 24, della Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45 da restituire ai sensi dell'art. 68 del Regio Decreto 16 maggio 1926 n. 1126 e da assoggettare a **Piano di Coltura e Conservazione** ex art. 54 Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267

Comune	FG.	P.IIa	Superficie Catastale ha, are, ca	Superficie Occupata ha, are, ca	Superficie Occupata non boscata ha, are, ca	Superficie Occupata boscata ha, are, ca	Superficie Non Occupata ha, are, ca	TOTALE

		Totale						
--	--	---------------	--	--	--	--	--	--

Vista la Relazione di Collaudo del , predisposta dal funzionario preposto al competente ufficio, il dott. (oppure altro tecnico di comprovata esperienza in campo forestale), in forza presso il (*Ente occupante*) Settore "Foreste, Forestazione ", a seguito di incarico ricevuto, con nota Dirigenziale protocollo n. del, costituente parte integrante del presente *Piano di Coltura e Conservazione*, afferente la compiutezza delle opere di sistemazioni idraulico-forestali dei rimboschimenti diventati redditizi e delle ricomposizioni boschive di cui alla successiva Tabella N. 2.

PREMESSO:

Che con l'intervento sistematorio promosso e attuato con l'obiettivo della tutela idrogeologica e della conservazione del suolo sono stati realizzati interventi di natura estensiva, consistenti in rimboschimenti realizzati su terreni nudi o ex coltivi e in risarcimenti nelle formazioni naturali di latifoglie preesistenti, in giacitura poco acclive, a un'altitudine compresa tra circa 400 m s.l.m. e 1500 m s.l.m. con pendenze tra il 15% e il 50%, più accentuati nei valloni (*oppure/altro*);

Che le specie forestali impiegate nei rimboschimenti costituiti sono in ordine di maggior presenza, conifere, pino laricio, abete bianco e pino d'aleppo, mentre tra le latifoglie castagno, acero, robinia, ontano, faggio, roverella, pioppo e cerro, (costituiti il più delle volte da significativi nuclei puri *oppure/altro*);

Che all'interno delle zone ricostituite, si è osservata la presenza di rinnovazione con plantule ben sviluppate di a comprova che tale specie forestale meglio si è adattata alle condizioni edafiche della stazione ove è stata impiantata (*oppure/altro*);

Che oltre ai rimboschimenti, sono presenti formazioni naturali a macchia mediterranea (lentisco, perastri, fillirea, terebinto garuba selvatica ecc.) o gariga (cisti spp., ginestra odorosa, graminacee perenni ecc.), che a tratti evidenziano fasi evolutive caratterizzate da rinnovazione naturale di specie arboree a prevalenza di cerro ; (*oppure/altro*);

Che in relazione al portamento e sviluppo raggiunto dalle piante, il soprassuolo di origine naturale e il soprassuolo di origine artificiale risultano, in linea generale, ben affermati sulle superfici di intervento, allo stadio di perticaia di buono stato vegetativo con età media dei popolamenti compresa tra un minimo di circa 35 anni a un massimo di 60 anni (*oppure/altro*);

Che in relazione al sesto d'impianto adottato, al grado di attecchimento, al grado di intensità degli interventi di sfollo eseguiti, i popolamenti presentano una densità variabili da zona a zona, compresa tra un minimo di 400 piante/hae un massimo di circa 2000 piante/ha (*oppure/altro*);

Che con questo lavoro sono descritte e analizzate le caratteristiche ecologiche e selvicolturali dei rimboschimenti con l'obiettivo di formulare idonee linee guida di gestione forestale sostenibile finalizzata ad aumentare la loro stabilità ecologico-strutturale e a favorire così i processi di rinaturalizzazione;

Che il soprassuolo boschivo riportato in catasto di cui alla Tabella N in agro di [.....], ricadono o sono a ridosso della perimetrazione del Parco <<zona>> (*oppure/altro*);

Per quanto premesso,

i proprietari, usufruttuari, comproprietari, affittuari, concessionari e gestori dei terreni a qualunque titolo interessati, al fine di ottenere il rilascio del piano di coltura e conservazione per proteggere, governare e trattare i neo boschi realizzati e le formazioni boschive costituite e collaudate, si impegnano ad osservare le disposizioni di seguito riportate:

1. Descrizione di tipologia, struttura e stato dei luoghi

Il soprassuolo forestale collaudato riscontrato all'atto dell'accertamento-sopralluogo, è radicato sui terreni da restituire nel Comune di (.....) località:, di cui alla successiva Tabella N. 2. Esso valutato nell'insieme, risulta essere costituito da formazioni artificiali governate ad alto fusto a struttura paracoetanea, caratterizzato da conifere in ordine di maggior presenza quali il pino laricio, l'abete bianco e il pino d'aleppo, mentre le latifoglie nella sola specie del castagno risultano essere state impiegate in minor numero. Oltre ai rimboschimenti, sono presenti formazioni naturali a composizione mista, cerro, acero (formati il più delle volte da significativi nuclei puri), con presenza di sporadiche piante di carpinella e farnia, governate in parte, a bosco ceduo nonché macchia mediterranea o gariga (cisti spp, ginestra odorosa, graminacee perenni, garuba selvatica, ecc.) che a tratti evidenziano fasi evolutive caratterizzate da rinnovazione naturale di specie arboree a prevalenza di roverella, farnia, leccio, (*oppure/altro*) secondo il seguente prospetto:

Tabella N° 2

Schema Tipologie culturali del soprassuolo forestale radicato nel territorio da restituire in Comune di (.....)	
Rimboschimenti di conifere (pino l., abete b., pino d'aleppo)	%
Boschi misti di latifoglie in parte governati a ceduo (castagno, cerro)	%
Boschi misti di conifere e latifoglie	%
Popolamenti a macchia (perastri, terebinto, piante lianose, ginestra odorosa, fillilea ecc.)	%
Vegetazione ripariale o a ristagno idrico	%
Totale	100%

2. Governo e trattamento delle singole tipologie culturali

- 2.1. Nella fustaia, in ordine di maggior presenza, pino d'aleppo e, in minor misura, le latifoglie, quali eucalipto, cerro acero, robinia, roverella, in relazione alle diverse densità del soprassuolo ed ai parametri dendrometrici riscontrati, tra l'attualità e fino ai tagli colturali di rinnovazione a maturità e non prima dei 60 anni, saranno consentiti tagli di diradamento (o l'eliminazione di piante danneggiate da avversità meteoriche, dalle intemperie e da altri tipi di danni come ad esempio attacchi parassitari) con intervalli di almeno 10 anni, esclusivamente a carico delle piante morte, deperienti, malformate, dominate e soprannumerarie per eccessiva densità.
Nei rimboschimenti di età inferiore a 30 anni, ogni intervento intercalare non deve interessare più del 15% dell'area basimetrica. Per i successivi diradamenti e fino a 60 anni di età non deve essere prelevato più del 20% dell'area basimetrica.
- 2.2. In prossimità della maturità, a un'età dei soprassuoli non inferiore a 60 anni, i tagli colturali di rinnovazione devono essere effettuati secondo quanto prescritto dall'art. 38, comma 9, del Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 25 ottobre 2012, n. 45.
Prevalentemente per le formazioni naturali, in ogni caso, sarà necessario eseguire e riportare il calcolo della provvigione media presente.
- 2.3. Nelle fustaie si interviene con criteri colturali a carico delle piante morte, deperienti, malformate, dominate, soprannumerarie per eccessiva densità e mature in funzione della struttura e consistenza del soprassuolo in modo da favorire la stabilità complessiva, assicurare il saggio annuo di utilizzazione nel rispetto dei livelli di provvigione minimale, secondo quanto previsto ai punti successivi.
- 2.4. I tagli colturali dovranno essere condotti con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità, attraverso la mescolanza delle specie e l'insediamento e lo sviluppo delle latifoglie autoctone nei popolamenti di conifere, garantendo nel contempo, la conservazione del suolo.
- 2.5. Affinché si possa intervenire mediante i tagli colturali di rinnovazione, occorre che la provvigione media presente sulla superficie interessata da intervento prima e dopo il taglio sia superiore alla provvigione minimale ardi m³ 150/ha, nel caso dei popolamenti di pino d'aleppo (oppure di altri popolamenti di pini mediterranei.....).
- 2.6. Nei popolamenti di pino l., abete b. e douglasia, e popolamenti di cerro, popolamenti di latifoglie mesofile, popolamenti misti di altre specie, è necessario che la provvigione media presente sulla superficie interessata da intervento, prima e dopo il taglio, sia superiore alla provvigione minimale di m³ 250/ha.
- 2.7. I tagli colturali di rinnovazione devono essere effettuati, a scelta per "piccoli gruppi", in modo da creare vuoti di vegetazione arborea, uguali e/o inferiori a 200 m², con un'età non inferiore a 60 anni. La ripresa non può superare il saggio annuo di utilizzazione di cui all'art. 38 comma 9 del Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 25 ottobre 2012 n. 45.
- 2.8. Nei tagli colturali di rinnovazione, a prescindere dalle caratteristiche del popolamento, il prelievo verrà applicato in base all'entità della provvigione, come riportato nel seguente quadro sinottico:

Provvigione	Prelievo
≥ 80% di quella minimale	≤ 25 % della massa
≥ 60% < 80% di quella minimale	≤ 20 % della massa
≥ 40% < 60% di quella minimale	≤ 15 % della massa
≥ 20% < 40% di quella minimale	≤ 10 % della massa

Il prelievo può essere superiore al 25% della massa legnosa presente, in situazioni di elevata fertilità stazionale o in boschi con accumulo di provvigione [superiore all'80%], a seguito di utilizzazioni non effettuate in tempi trascorsi.

- 2.9. Nelle aree forestali danneggiate dal vento e da altre avversità meteoriche è consentita l'asportazione del materiale danneggiato, in applicazione del disposto dell'art. 50 del Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 25 ottobre 2012 n. 45.
- 2.10. Nel boschi governati a fustaia gli interventi devono essere condotti con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco e in ogni caso dovranno essere applicate le norme di salvaguardia della biodiversità preservando al taglio: le specie forestali sporadiche che si presentano nei popolamenti allo stato isolato [quali: castagno, orniello, ciliegio selvatico e leccio]; almeno n. 2 alberi per ettaro a invecchiamento indefinito, scelti tra quelli di maggior diametro e sviluppo; almeno n. 8 piante morte di piccole dimensioni per ettaro, se presenti e se non rappresentano un potenziale rischio per la diffusione di patogeni o di incendio; eventuali alberi monumentali di pregio.
- 2.11. Nelle fustaie con provvigioni superiori ai livelli minimi stabiliti dal regolamento dovrà essere rilasciato, altresì n.1 albero morto di grandi dimensioni ogni 2 ha e gli alberi che presentano cavità utilizzate come sito di nidificazione e rifugio per la fauna selvatica. Inoltre, nell'eventualità che si rilevi la presenza di siti di nidificazione di specie ornamentali o della fauna è fatto obbligo rilasciare le piante ospitanti il nido e tutto il soprassuolo vegetale intorno ad esse per un raggio di 20 mt in cui non devono essere effettuati sfolli o diradamenti anche del piano sottoposto.
- 2.12. Ove le conifere si trovino consociate con le latifoglie, fermo restando il tipo di governo a fustaia, come criterio generale, varrà il principio di mantenimento del bosco misto, favorendo la rinnovazione delle latifoglie all'interno delle pinete. In ogni caso si favorirà la diffusione delle specie che meglio si adatteranno alle condizioni pedoclimatiche della stazione e che mostreranno, nel tempo, la tendenza a rinnovarsi per via naturale.
- 2.13. Nelle aree maggiormente soggette a rischio idrogeologico, l'esbosco dovrà essere effettuato con sistemi poco impattanti sul suolo e la regimazione delle acque, quali canalette e risine, mini gru a cavo o altri sistemi atti a evitare un'eccessiva rottura del cotico erboso, l'asportazione della lettiera e il sentieramento, al fine di prevenire l'innescio di fenomeni di dissesto.
- 2.14. Sui versanti soggetti a rotolamento massi e incombenti sulle principali vie di comunicazione, dovrà essere rilasciata una fascia di protezione larga almeno 20 mt nella porzione inferiore della pendice.
- 2.15. Per i popolamenti di neoformazione, con diametro medio uguale o superiore a 10 cm a petto d'uomo, può essere richiesto il taglio per il relativo governo a ceduo, previa autorizzazione del competente Servizio Area Territoriale. Questo valuterà comunque la forma di governo più opportuna in funzione delle condizioni stazionali e della capacità di perpetuazione delle specie che costituiscono il soprassuolo.
- 2.16. Per i popolamenti puri di eucalitteti, si prevede il governo a ceduo e il taglio di prima ceduzione è equiparato al taglio di un ceduo.
- 2.17. L'esbosco del legname deve farsi per strade, piste, stradelli di esbosco e sentieri esistenti ovvero su risine, fili a sbalzo, a dorso di animali, evitando il rotolamento e lo strascico dei materiali nelle parti di bosco di recente utilizzazione già in via di rinnovazione; i fili a sbalzo e le risine devono essere fissati su piante destinate al taglio o su rocce idonee allo scopo.
- 2.18. Nelle aree a roccia affiorata, crinali molto accentuati e/o di forra di norma è vietato qualsiasi intervento di taglio. Può essere valutata, la possibilità di eseguire interventi ove coerenti con le vigenti disposizioni in materia diretti alla tutela fitopatologia del bosco e in quelle località in cui si verificano con maggiore frequenza danni causati da avversità metodiche.

3. Ripuliture e risarcimenti

Nei limiti delle esigenze colturali sono consentite le ripuliture e il taglio del cespugliame infestante il piano arbustivo del bosco al fine della prevenzione degli incendi boschivi e per favorire la rinnovazione naturale delle specie arboree, a condizione di non arrecare danno al soprassuolo e alla rinnovazione naturale. In assenza di rinnovazione naturale il proprietario o il possessore è obbligato a provvedere alla rinnovazione artificiale posticipata del bosco altresì, allo stesso modo, alla sostituzione delle piante che per qualsiasi motivo dovessero deperire o morire, facendo ricorso a materiale di propagazione certificato ai sensi del Decreto Legislativo 10

novembre 2003 n. 386, con le modalità stabilite dall'Articolazione amministrativa competente in materia di forestazione della Regione Calabria.

4. Autorizzazioni per il taglio

- 4.1. I tagli dei soprassuoli artificiali e delle formazioni naturali dovranno essere autorizzati dall'Articolazione amministrativa competente in materia di forestazione della Regione Calabria che potrà stabilire, di volta in volta, prescrizioni aggiuntive per la tutela del bosco e per la migliore esecuzione delle operazioni di taglio, ai sensi del regolamento.
- 4.2. Nelle aree ricadenti nella alla rete regionale Natura 2000, si interviene tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 25 e 32 comma 3 del regolamento attuativo.

5 Altre forme di godimento

I terreni boscati e riconsegnati sono vincolati, sia a fini di difesa idrogeologica sia al fine della tutela del paesaggio. Pertanto ogni altra forma di godimento del terreno e del bosco, se non espressamente prevista dalle vigenti norme in materia paesaggistica, ambientale e forestale, nonché autorizzata dall'Articolazione amministrativa competente in materia di forestazione della Regione Calabria, è vietata.

6. Trasformazione e reimpianto dei terreni rimboschiti

- 6.1. Per gli effetti dell'art. 54 del Regio Decreto Legislativo del 30 dicembre 1923 n. 3267, è di norma vietata la trasformazione e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a sistemazione idraulico-forestali e rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato e della Regione di cui al presente Piano di coltura e conservazione e riconsegnati ai legittimi proprietari o ai loro aventi causa.
- 6.2. La trasformazione e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni di cui al precedente punto 6.1 può essere consentita in casi eccezionali, secondo quanto prescritto dall'art. 23 della Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45, fatta salva la tutela idrogeologica, e con le modalità stabilite dal regolamento attuativo.
- 6.3. Le aree assoggettate al presente Piano di Coltura e Conservazione ex art. 54 Regio Decreto Legislativo del 30 dicembre 1923 n. 3267 ed art. 67 Regio Decreto 16 maggio 1926 n. 1126, quantunque prive di copertura arborea, sono restituite con vincolo di rimboschimento.
- 6.4. Qualora al momento della riconsegna si accerti l'esistenza sui terreni di costruzioni appartenenti al patrimonio pubblico o privato, le stesse, se realizzate prima dell'emanazione del decreto di occupazione, debbono essere considerate nel Piano di Coltura e Conservazione. Devono essere escluse le aree edificate in costanza dell'occupazione dei terreni, come previsto dall'art. 24 della legge regionale 45/2012.

7. Coltura agraria – pascolo

Per come stabilito dal primo comma dell'art. 54 del Regio Decreto Legislativo del 30 dicembre 1923 n. 3267 nel terreno rimboschito e riconsegnato non sarà mai consentita la coltura agraria, salvo i casi previsti dall'art. 23 della Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45. L'esercizio del pascolo, con esclusione dei caprini, invece può essere consentito nel rispetto del Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 25 ottobre 2012 n. 45., previa autorizzazione rilasciata, volta per volta, dall' Articolazione amministrativa competente in materia di forestazione della Regione Calabria. Il pascolo è vietato nelle aree ricoperte da cespugli aventi funzione protettiva e in quelle situati a rischio di dissesto idrogeologico e desertificazione.

8. Difesa idrogeologica

- 8.1. Qualora per fattori imprevisi e imprevedibili o per effetto di forme di utilizzazione improprie, le prescrizioni impartite con il presente Piano di Coltura e Conservazione si manifestino insufficienti a prevenire i danni di cui all'art. 1 del Regio Decreto Legislativo del 30 dicembre 1923 n. 3267, la Regione Calabria si riserva di intervenire in qualsiasi momento attraverso l'Articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, per assegnare ulteriori prescrizioni idonee a evitare che i terreni sottoposti a vincolo, per scopi idrogeologici, possano con danno pubblico, subire la loro denudazione, perdere la loro stabilità e/o provocare il perturbamento del regime delle acque.

- 8.2. Nelle aree prive di copertura arborea, al fine della tutela idrogeologica, può essere autorizzata la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica: inerbimento, opere gradonate con talee, cordonate, viminate, fascinate, palizzate, graticciate, gabbionate e sistemazioni con griglie, reti o stuoie, oltre a cunette e cunettoni.

9. Prevenzione e lotta agli incendi boschivi

Il proprietario del bosco riconsegnato ha l'obbligo di osservare le disposizioni recate dalla Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", dagli artt. 49 e 63 del Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 25 ottobre 2012 n. 45, della Legge Regionale 22 dicembre 2017, n. 51 "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353, nonché dal Piano Antincendio Boschivo AIB predisposto annualmente dalla Regione Calabria.

- 9.1. E' fatto carico al proprietario o al possessore di porre in essere tutte le misure necessarie connesse alla prevenzione del rischio di incendi boschivi attraverso azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A tali fini dovranno essere utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza con l'approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva contro gli incendi boschivi.
- 9.2. Ove il proprietario o possessore non vi provveda, potrà sostituirsi ad esso l'Articolazione amministrativa competente in materia di forestazione della Regione Calabria, che chiederà al proprietario la restituzione delle spese sostenute.
- 9.3. Qualora, per colpa, incuria o negligenza da parte del proprietario, il bosco sia interessato da un incendio che lo danneggi o lo distrugga, il proprietario ha l'obbligo di ricostituirlo a proprie spese, secondo le modalità che verranno impartite dall'Autorità competente.
- 9.4. Si applicano le disposizioni di cui al regolamento regionale vigente.

10. Tutela fitopatologica

- 10.1. Fermo restando gli obblighi prescritti per i proprietari o possessori dei boschi dalla vigente normativa in materia di lotta obbligatoria contro specifici agenti patogeni, qualora nel bosco riconsegnato si sviluppi una infestazione di funghi o un attacco di altri agenti biotici, il proprietario o possessore, venutone a conoscenza, è obbligato a darne tempestiva e contestuale comunicazione all'Articolazione amministrativa competente in materia di forestazione della Regione Calabria e al Servizio Fitosanitario Regionale.
- 10.2. Per come stabilito dal Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 25 ottobre 2012 n. 45, accertatene la causa, la consistenza e la gravità della situazione, il competente ufficio regionale, può disporre, con carattere d'urgenza, e in sinergia con il Servizio Fitosanitario Regionale, gli interventi ritenuti necessari per il controllo della diffusione delle fitopatie che debbono essere eseguiti e consentiti dal proprietario o possessore del bosco, pena l'attivazione dell'intervento sostitutivo, con addebito delle spese sostenute per l'intervento.

11. Ripristino dei rimboschimenti danneggiati per mancata gestione

Il proprietario o il possessore dei terreni rimboschiti e riconsegnati è obbligato alla ricostituzione dei boschi danneggiati per cause imputabili a errata o a mancata gestione. La Regione Calabria attraverso l'Articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, emana le specifiche prescrizioni a cui il proprietario deve attenersi per eseguire gli interventi in esse previste. Ove il proprietario o il possessore non vi provveda, potrà sostituirsi ad esso l'Articolazione amministrativa competente in materia di forestazione della Regione, che chiederà al proprietario medesimo la restituzione delle spese sostenute.

12. Norme per i Rimboschimenti danneggiati da avversità meteoriche

- 12.1. Nelle aree forestali danneggiate dal vento e da altre avversità meteoriche si interviene con le modalità stabilite dal Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 25 ottobre 2012 n. 45, e secondo le direttive impartite dall'Articolazione amministrativa competente in materia di forestazione. Per quei danni che gravino sulla stabilità dei popolamenti e tali da comprometterne le potenzialità evolutive, pena l'attivazione dell'intervento sostitutivo, con addebito delle spese sostenute per l'intervento, il proprietario o possessore è obbligato al recupero, al reimpianto e alla ricostituzione delle formazioni boscate, anche mediante la sostituzione delle specie legnose con altre specie autoctone attraverso il ricorso a materiale di propagazione certificato ai sensi del Decreto Legislativo 10 novembre 2003 n. 386. Non è consentita invece la sostituzione di specie autoctone con specie esotiche e la sostituzione di specie definitive con specie pioniere e/o transitorie.

13. Manutenzione della viabilità forestale e delle opere sussidiarie

Il proprietario o il possessore, del bosco, anche al fine della prevenzione degli incendi boschivi, è tenuto ad assicurare l'efficienza della viabilità di servizio e dei viali parafulco esistenti nel complesso boscato, altresì la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere sussidiarie connesse alla sistemazione idraulico forestale dei terreni riconsegnati.

14. Vendita e passaggio di proprietà

Il proprietario, in caso di vendita, farà inserire nell'atto di vendita, permuta, cessione e passaggio di proprietà a qualunque titolo, per chiarezza nei confronti dell'acquirente e a tutela dell'acquirente, specifica indicazione dei terreni sui quali è stato effettuato l'impianto e dei relativi impegni e vincoli, compreso il divieto di trasformazione del bosco e obbliga ed impone al nuovo proprietario, l'osservanza degli impegni assunti, derivanti dal presente Piano di Coltura e Conservazione e dalle vigenti norme in materia.

15. Altre indicazioni

- 15.1 La trasformazione dei terreni nelle aree di estensione tali da interrompere la continuità del bosco e prive di copertura arborea e arbustiva (bosco o aree assimilate) da almeno 15 anni, può essere consentita, in via eccezionale, alle condizioni di cui al comma 4, art. 24, Legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 45 e all'art. 84 del Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 25 ottobre 2012 n. 45.
- 15.2 Il proprietario dei boschi collaudati e restituiti, è tenuto a fare trascrivere presso il competente Ufficio del Territorio le variazioni di qualità di coltura dei mappali catastali interessati, intervenute per effetto del rimboschimento costituito su terreni nudi, ex coltivi, prima utilizzati a coltura agraria,
- 15.3 Per quanto non specificatamente riportato nel presente piano, al fine del compimento delle operazioni di governo e trattamento dei boschi di origine artificiale altresì dei boschi originati da seme, si osserveranno le indicazioni contenute nel Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 25 ottobre 2012 n. 45., il vigente Programma Forestale Regionale, le leggi e le direttive comunitarie, nazionali e regionali riguardanti la tutela delle risorse forestali paesaggistiche e ambientali.
- 15.4 In caso di inosservanza delle disposizioni del presente piano di coltura si applicano le sanzioni previste dalle leggi statali, regionali in materia e dal regolamento attuativo.
- 15.5 Ai sensi del 5° capoverso dell'art. 54 del Regio Decreto Legislativo del 30 dicembre 1923 n. 3267, qualora a carico del proprietario siano accertate, nell'arco di dodici mesi, due o più contravvenzioni alle prescrizioni impartite, la Regione Calabria, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta, può prendere possesso in tutto o in parte del fondo oggetto del presente Piano di coltura per un tempo determinato, senza alcuna indennità e provvedere, a spese del proprietario negligente, a realizzare i lavori occorrenti.

.....

ENTE OCCUPANTE

Settore

Responsabile del Procedimento

.....

VISTO:

Catanzaro,

REGIONE CALABRIA

Articolazione amministrativa competente in materia di forestazione

.....

Il Dirigente

.....